



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

AII. 2

Affidamento diretto della fornitura di arredi per il primo piano della Presidenza della Regina Autonoma della Sardegna in favore della società Quadrica s.r.l. Unipersonale (cod. forn. ---), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 (C.C. P.), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, mediante la piattaforma telematica di SardegnaCat - CIG 95604973B5 - CUI F80002870923202200007- CUP E25C22000310002.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina prestazioni - Regole di fatturazione e pagamento.

1. Premessa

Con riferimento all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, il presente documento - allegato agli atti della procedura informatizzata su SardegnaCat, per costituire parte integrante e sostanziale del relativo contratto - definisce le condizioni contrattuali e le regole inerenti lo svolgimento delle prestazioni, nonché quelle relative alle modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni eseguite, come di seguito specificate.

2. Oggetto della commessa

Le prestazioni contrattuali avranno ad oggetto la fornitura dei beni di arredo descritti nell'Al. A destinati al primo piano della sede di v.le Trento 69 (uffici della Presidenza), i cui requisiti tecnici richiesti sono di seguito dettagliati nell'Al. 2-1.

3. Garanzie PROVVISORIA E DEFINITIVA

Non verrà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del C.C.P., in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020.

L'affidatario potrà essere esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del C.C.P., in quanto trattasi di fornitura di arredi le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte negli atti allegati e i cui prodotti godono di una garanzia legale di 24 mesi, subordinatamente alla verifica della comprovata solidità dell'O.E. affidatario e ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione rispetto alla proposta economica di € 138.715,64 indicata in sede di partecipazione alla RDI rfi n° 7585.

4. TERMINE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto produrrà effetti dalla data di avvio dell'esecuzione, stimata per il 10.01.2023. Le prestazioni dovranno essere eseguite per intero entro la data del 30.04.2023. Il referente per la consegna è la dott.ssa Stefania Ariu, in qualità di RUP del contratto sariu@regione.sardegna.it .

5. AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'avvio esecutivo delle prestazioni contrattuali è subordinato alla previa comunicazione da parte dello scrivente dell'autorizzazione dell'impegno di spesa (all'art. 56 del D.Lgs. 118/2011), i cui estremi (numero di protocollo e data) andranno inseriti in fattura.

6. PENALI PER INADEMPIMENTO

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro il termine indicato al punto 3 verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore della merce oggetto della prestazione inadempita, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante alla risoluzione parziale del contratto e al risarcimento del maggiore danno conseguente.

Nell'ipotesi di consegna di prodotti non corrispondenti alla descrizione tecnica e/o non aventi i requisiti qualitativi richiesti con il presente atto, la prestazione sarà ritenuta inadempita e dovrà essere effettuata la consegna dei prodotti conformi alle caratteristiche tecniche indicate nell'Al. A sopra citato entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

7. GARANZIA FORNITURE

Il Fornitore deve prestare garanzia sui prodotti forniti per un periodo non inferiore a 2 anni dall'acquisto, ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente per tutta la durata della garanzia. Il Fornitore, in tal caso, si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio tramite PEC della comunicazione dei difetti rilevati.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte. Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da: normale usura nel tempo, uso improprio e manomissione, causa di forza maggiore.

8. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura dovrà pervenire in formato elettronico e dovrà contenere **il Codice CIG assegnato al contratto e il codice univoco OTSYXB, a pena del rifiuto della stessa, nonché il Codice di Riferimento Ufficio Approvatore CdR 00.04.01.04.**

La fattura dovrà essere intestata a: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale degli Enti locali – Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali, Viale Trieste, n. 186 – 09123 Cagliari – P.IVA 80002870923.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 192/2012, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del contratto.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società affidataria si impegna:

1. ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale;
2. a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

10. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo inerente il contratto che sarà stipulato con l'O.E. destinatario del futuro affidamento diretto, quest'ultimo dovrà attestare la modalità utilizzata per corrispondere l'imposta dovuta (pari a € 16,00 ogni quattro pagine), la quale potrà consistere nel contrassegno telematico, ovvero nella modalità virtuale (art. 3 del D.P.R. n. 642/1972). Nel caso di utilizzo del contrassegno telematico, l'autocertificazione dovrà indicare il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario e dovrà contenere l'annullamento della marca. Nel caso di utilizzo della modalità virtuale, l'autocertificazione dovrà riportare la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972" con l'indicazione degli estremi della relativa autorizzazione.

11. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI (ART. 80 C.C.P.) E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Poiché nelle more della messa a disposizione da parte di SardegnaCat dell'elenco degli operatori economici controllati a campione - continuano a trovare applicazione le Linee Guida dell'Anac n. 4/2016 (come aggiornate dalle delibere del Consiglio n. 206/2018 e n. 636/2019), l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del C.C.P., alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 C.C.P.) e di quelli di idoneità professionale (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura) da parte della società affidataria.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti sarà causa di risoluzione del contratto stipulato, con conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

13. DIVIETO DI PANTOUFLAGE - PTPCT - MISURA 6.4

Il soggetto che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione regionale, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione o, in ogni caso, abbia avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'Amministrazione è soggetto al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'Amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Direttore del Servizio
Marco Viridis

